

L'INADEGUATEZZA DELLA NOZIONE DI PERSONA GIURIDICA

MASSIMO DEL POZZO

ABSTRACT: La nozione di 'persona giuridica', nata e maturata in ambito canonico (*persona ficta* di Sinibaldo), è stata sviata nella cultura giuridica moderna. L'identificazione col soggetto di diritto e l'attribuzione di personalità da parte dell'autorità falsano la concezione realistico-tradizionale. L'elaborazione civilistica-patrimonialistica è stata acriticamente recepita nelle codificazioni vigenti. L'espressione 'persona giuridica' risulta dunque impropria: né descrive correttamente il fenomeno, né lo circoscrive. La denominazione come 'persona' è erronea. La qualificazione 'giuridica' non è specificante. La scarsa pregnanza della nozione e la varietà del quadro ecclesiale consigliano il superamento di concettualità estranee e fuorvianti per cogliere e rispettare la fisionomia propria degli enti traspersonali canonici. Il ritorno dal dogmatismo contemporaneo al prudenzialismo classico è insomma un sicuro antidoto contro le insidie del positivismo, del tecnicismo e dell'astrattismo diffusi.

PAROLE CHIAVE: Persona giuridica, personalità, soggetto di diritto.

ABSTRACT: The original notion of "juridic person" which developed in the canonical field has been lost in modern legal culture. The identification with the subject of rights and the attribution of personality by the authority distort the realistic and traditional notion. It was not the traditional concept, but the civil patrimonial concept of the phrase which was uncritically received into the current codifications in effect today. Thus the expression "juridic person" turns out to be incorrect in its modern use; it neither correctly describes the phenomenon, nor delineates it. To call this reality a "person" is erroneous and to call it "juridic" is not specific. The scant significance of this concept and the diversity of its ecclesial context call for a passing from this extraneous and misleading conceptualization to one which grasps and respects the true character proper to transpersonal canonical entities. The return to classical praxis from contemporary dogmatism is, therefore, a secure antidote to the dangers of widespread positivism, technicalism, and abstraction.

KEY WORDS: Juridic Person, Personality, Subject of Rights.

SOMMARIO: 1. Una sistemazione sopita ma non pienamente soddisfacente. - 2. L'elaborazione canonica della figura e gli sviluppi successivi. - 3. La ricezione codiciale delle categorie civilistiche. - 4. Le carenze e l'ambiguità del riferimento personalistico. - 4.1. Un'applicazione impropria e fuorviante. - 4.2. L'equivocità della conce-

zione volontaristica della giuridicità. - 5. La specificità degli enti transpersonali «in Ecclesia». - 6. Dalla questione nominale a quella sostanziale.

1. UNA SISTEMAZIONE SOPITA MA NON PIENAMENTE SODDISFACENTE

Durante l'elaborazione delle codificazioni vigenti l'esigenza di promuovere l'autonomia del fedele e la specificità della realtà canonica alimentò un dibattito vivace e produttivo sul fenomeno associativo e sulla natura degli enti sovrapersonali.¹ La presentazione dei diversi schemi ingenerò infatti soddisfazione quanto alle aspirazioni e alle aperture ma anche qualche riserva quanto al modello e alla concreta regolamentazione adottati. La questione dell'adeguato inquadramento della soggettività collettiva in Ecclesia fu al centro di una significativa analisi ermeneutica e di acute osservazioni.² I consultori si preoccuparono soprattutto di accogliere le istanze emerse dall'assise conciliare e gli apporti della scienza giuridica secolare. I rilievi critici e le incertezze palesate dalla dottrina non trovarono ad ogni modo troppo seguito e riscontro nella redazione definitiva del testo codiciale. La decisa emersione delle "persone giuridiche" ricevette così una chiara e rilevante consacrazione formale.³ Le ricostruzioni successive per lo più non hanno messo in discussione la scelta sistematica operata, hanno cercato piuttosto di ricostruire l'essenza della personalità e di colmare eventuali manchevolezze.⁴

L'approccio costruttivo, il desiderio di perfezionamento e la visione d'insieme del periodo codificatorio favorì la discussione di carattere programmatico e concettuale sulla consistenza degli organismi collettivi. Venuta meno la concretezza della spinta *de iure condendo*, è naturale che si sia attenuato anche l'interesse per l'assetto teorico del sistema. La determinazione della

¹ Cfr. ad es. W. ONCLIN, *De personalitate morali vel canonica*, in *Actus conventus internationalis canonistarum Romae diebus 20-25 maii 1968 celebrati*, Città del Vaticano 1970, pp. 121-157; ID., *Principia generalia de fidelium associationibus*, «Apollinaris», 26 (1963), pp. 68-109; P. LOMBARDÍA, *Persona jurídica en sentido lato y en sentido estricto (contribución a la teoría de la persona moral en el ordenamiento de la Iglesia)*, in ID., *Escritos de Derecho Canónico*, III, Pamplona 1974, pp. 137-166; Á. DEL PORTILLO, *Ius associationis et associationes fidelium iuxta Concilii Vaticani II doctrinam*, «Ius Canonicum», 8 (1968), pp. 5-28.

² Cfr. ad es. F. COCCOPALMERIO, *De persona iuridica iuxta schema codicis novi*, «Periodica de re morali, canonica, liturgica», 70 (1981), pp. 369-400; M. CONDORELLI, *Considerazioni problematiche sul concetto e sulla classificazione delle persone giuridiche nello «schema de populo Dei»*, «Il diritto ecclesiastico», 91 (1980), pp. 446-458.

³ Basti solo pensare alla struttura del Tit. VI del Lib. I del CIC (Le persone fisiche e giuridiche, cann. 96-123).

⁴ Cfr. ad es. A. PERLASCA, «Oltre alle persone fisiche nella Chiesa ci sono...»: i soggetti dell'ordinamento canonico diversi dalle persone fisiche, «Quaderni di diritto ecclesiale», 17 (2004), pp. 6-24; L. NAVARRO, *Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di diritto della persona*, Roma 2000; V. DE PAOLIS, *Le persone fisiche e giuridiche*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura del), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, Roma 1995, pp. 365-404.

corretta qualificazione della soggettività transpersonale appare però come una *questione sopita* o quiescente ma *non del tutto risolta* o pacificamente accettata.⁵ In questo, come in altri casi, si è palesata forse la mancanza di una concezione dottrinale acquisita e condivisa.⁶ Il patrimonio di idee e lo strumentario tecnico non erano probabilmente all'altezza della sfida epocale in quel momento proposta. A distanza di trent'anni sembra utile pertanto tornare a ragionare sullo *status quaestionis* per valutare serenamente i termini del problema e contribuire alla maturazione di un paradigma più confacente.

Il proficuo dialogo e scambio del sapere canonico con la cultura secolare non esclude il *vaglio critico* e la *purificazione intellettuale dei concetti giuridici*. L'ingenua adozione di apporti tecnico-dogmatici estranei all'esperienza ecclesiale minaccia un implicito appiattimento o omologazione rispetto alle categorie della modernità.⁷ La subalternità culturale rischia infatti di confondere la rispondenza delle nozioni con la mera perfezione formale o coerenza logica del modello proposto.⁸ La fedele applicazione del realismo e della prudenzialità congeniti nella scienza canonica può contribuire viceversa a preservare la razionalità giuridica o, almeno, a salvaguardare la strutturazione del popolo di Dio dalle derive della secolarizzazione.⁹ In questo

⁵ C.J. Errázuriz M. ad es. rileva chiaramente l'insufficienza della categoria: «Esiste spesso una visione semplicistica dei soggetti giuridici nella Chiesa, secondo la quale essi si dividerebbero in persone fisiche e giuridiche, e queste ultime sarebbero appunto quei soggetti di obblighi e di diritti congruenti con la loro natura, e cioè che vanno oltre gli obblighi e i diritti delle persone fisiche (cfr. il tit. VI del lib. I del CIC, specialmente il c. 113 § 2)» (*Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa. Introduzione, i soggetti ecclesiali di diritto*, Milano 2009, p. 360). Indicativa è la tesi di G. Lo Castro, *I soggetti artificiali di diritto nella dottrina canonica contemporanea*, «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 12 (1982-83), pp. 777-832, ripresa in molti studi successivi. «Ma nello stesso tempo, come ha dimostrato Lo Castro, il Codice del 1917 introdusse nella tecnica canonica una nozione astratta, aliena alla tradizione giuridica della Chiesa, la quale antecedentemente aveva cercato di rispondere, con indubitabili risultati positivi, solamente alle esigenze concrete di giustizia, attraverso soluzioni casistiche» (P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico*, Milano 1985, p. 185).

⁶ Il Legislatore non ha trovato in pratica un retroterra culturale sufficientemente consolidato e sedimentato su cui intervenire e ha cercato di recepire le acquisizioni della scienza secolare.

⁷ La scienza giuridica moderna per lo più si fonda sul principio d'immanenza, per interessanti spunti critici circa i presupposti culturali del pensiero attuale cfr. J. MARITAIN, *Tre riformatori*, Brescia 1967, pp. 84-89.

⁸ Si tratta dei limiti del formalismo e del logicismo molto diffusi nella speculazione civilistica e non privi di riscontri anche nell'argomentazione canonistica, cfr. M. DEL POZZO, *L'evoluzione della nozione di diritto nel pensiero canonistico di Javier Hervada*, Roma 2005, pp. 586-587.

⁹ La fedele applicazione del realismo metafisico nel campo giuridico conduce alla concretezza, alla razionalità e all'oggettività del giusto, l'affermazione è più ampiamente esposta in M. DEL POZZO, *Il diritto canonico come "insieme di realtà giuridiche" nella Chiesa*, «*Ius Ecclesiae*», 20 (2008), pp. 449-453.

come in altri ambiti¹⁰ si nota come l'origine e l'impiego canonico della figura nell'elaborazione posteriore spesso sia stata confusa e sviata. In merito, più dei termini adoperati risulta essenziale il contesto e il senso del ragionamento, esemplare può essere, come vedremo, il caso della *persona ficta* di Sinibaldo dei Fieschi. Occorre dunque discernere l'espressione dai presupposti filosofici e speculativi che ne sono alla base.

2. L'ELABORAZIONE CANONICA DELLA FIGURA E GLI SVILUPPI SUCCESSIVI

La principale svolta nella concezione giuridica della modernità è il *passaggio dal pragmatismo classico* (meglio sarebbe parlare di prudenzialismo) *al più recente dogmatismo*. Il ribaltamento di prospettiva può essere schematicamente rapportato (in maniera forse più incisiva ed esplicita) al transito dal "sostanzialismo del bene" al "formalismo dell'ordine".¹¹ L'aspetto epistemologico e metodologico d'altronde non è che il riflesso della percezione della missione del giurista.¹² La scienza canonica, com'è noto, non è stata immune dall'influenza del cambiamento di paradigma; si è registrata tra l'altro una rivoluzione copernicana nella stessa impostazione dell'ordinamento della Chiesa (il passaggio da un modello giurisprudenziale ad uno legislativo¹³). La trasformazione dell'accezione della personalità in fin dei conti non è che il risultato più o meno consapevole di tale snodo concettuale. Le riserve nell'accoglimento della teoria della persona giuridica derivano proprio dal processo astrattivo e – a nostro giudizio – involutivo verificatosi. Se non si coglie il *supporto metafisico giusrealista comune e condiviso* si rischia di fraintendere il contenuto dell'elaborazione della canonistica classica.¹⁴

¹⁰ Le nozioni di 'diritto soggettivo' o di 'interesse legittimo', abbastanza frequenti nella scienza secolare attuale, appaiono ad es. abbastanza problematiche in ambito canonico, cfr. T. SOL, *Qu'entendre par conception subjective du droit? Éléments d'une définition*, Roma 2011 (Pontificia Università della Santa Croce, *pro manuscripto*); M. DEL POZZO, *Interesse legittimo ed esigenze di tutela contenzioso-amministrativa sostanziali nella Chiesa*, «Fidelium Iura», 15 (2005), pp. 33-61.

¹¹ La sommarietà della presentazione non deve indurre a giudizi affrettati: nella formalizzazione dei concetti c'è normalmente un certo arricchimento e vantaggio conoscitivo e pratico, conviene tuttavia non finire invischiati nello schema logico adottato e ridurre la realtà alle regole o incasellarla in formule precostituite.

¹² La deontologia dell'operatore in genere influisce sul suo sistema di pensiero.

¹³ Cfr. G. LO CASTRO, *La codificazione del diritto della Chiesa*, in ID., *Il mistero del diritto. II. Persona e diritto nella Chiesa*, Torino 2011, pp. 77-95.

¹⁴ Criticando il dualismo nella considerazione dei soggetti, osserva A. Campitelli: «Ma questo non fu il pensiero di Innocenzo. Perché spinto dall'influenza della scolastica, come ha chiarino Hanig, non era difficile ricondurre sotto una veste giuridicamente apprezzabile quanto veniva elaborato dalla filosofia. Tanto negli individui che nelle associazioni si trattava di rapporti giuridici retti da uomini e fu, probabilmente, la somiglianza piena di questi nei

In questa sede non abbiamo la pretesa di descrivere il processo di formazione e sviluppo della nozione di soggettività collettiva,¹⁵ vogliamo tratteggiare solo alcuni spunti che possono aiutare a delineare *l'emersione e la caratterizzazione della figura*. Il cammino percorso dall'istituto coincide in larga parte con la concezione stessa del diritto.¹⁶ La prima e fondamentale lezione della storia ci pare allora leggere l'elaborazione medievale con le categorie proprie e non con la *forma mentis* posteriore.¹⁷

Normalmente si fa risalire a *Sinibaldo dei Fieschi* (il futuro Innocenzo IV) la concettualizzazione della persona giuridica. L'affermazione è vera ma parziale. L'insigne canonista ha indubbiamente individuato con chiarezza e lucidità l'unità d'imputazione dell'*universitas*.¹⁸ Il pensiero di Sinibaldo però, da un canto, non è che il perfezionamento e la maturazione della speculazione civilistica e decretalistica,¹⁹ dall'altro, non costituisce la formulazione di una dottrina o di una teoria organica: cerca di dare soluzione a concrete esigenze. Il taglio pratico e l'approccio casistico costituisce d'altronde l'essenza della tradizione classica. La *persona ficta* individuata da Sinibaldo dei Fieschi permette quindi di considerare unitariamente l'insieme collegiale e discerne l'agire del rappresentante e la responsabilità individuale o comune nella totalità. L'assimilazione del corpo sociale alla persona non poneva eccessivi problemi perché era chiaro che non si intendeva confondere l'ente collettivo

singoli e negli enti collettivi che sollecitò la scelta dello stesso termine "persona" che si era già insinuato con successo nel linguaggio giuridico per indicare il soggetto di diritto» («*Cum collegium in causa universitatis fingatur una persona*». *Riflessioni sul commento di Sinibaldo dei Fieschi [c. praesentium, de testibus et attestacionibus, 57 X,2,20]*, «*Apollinaris*», 93 [1990], p. 134).

¹⁵ Per una trattazione generale cfr. S. BUENO SALINAS, *La noción de persona jurídica en el derecho canónico. Su evolución desde Inocencio IV hasta el CIC de 1983*, Barcelona 1985.

¹⁶ La deformazione idealistica del diritto ha svolto un ruolo importante nello snaturamento del concetto: è significativa l'intitolazione e lo sviluppo argomentativo dell'opera di F. DE CASTRO, *Formación y deformación del concepto de persona jurídica (Notas preliminares para el estudio de la persona jurídica)*, Madrid 1964.

¹⁷ È il caso del parallelismo colto da F. RUFFINI, *La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi e in Federico Carlo di Savigny*, in *Scritti in onore di F. Schupner*, II, Torino 1898, pp. 313-393, che ha avuto ampio seguito e risonanza nella dottrina.

¹⁸ Il noto commento di Sinibaldo «*cum collegium in causa universitatis fingatur una persona, dignum est quod per unum iurent...*» (57 X.2.20) è ritenuta la prima espressa formulazione del concetto. Per un approfondito studio dell'apporto sinibaldiano: S. PANIZO ORALLO, *Persona jurídica y ficción. Estudio de la obra de Sinibaldo de Fieschi (Inocencio IV)*, Pamplona 1975.

¹⁹ Innocenzo IV non è un genio solitario e isolato ma l'epigono di una feconda linea di pensiero canonico-civilistica: «Sinibaldo costituisce il termine conclusivo di una elaborazione che aveva forgiato concetti e linguaggio tecnico» (F. LIOTTA, *Apporti dei glossatori civilisti alla dottrina della persona giuridica*, «*Apollinaris*», 63 [1990], p. 123). Più datato, ma offre spunti interessanti: P. GILLET, *La personnalité juridique en droit ecclésiastique spécialement chez les Décretistes et les Décretalistes et dans le Code de droit canonique*, Malines 1927. In merito cfr. anche CAMPITELLI, *Cum collegium...*, p. 129.

con l'essere umano: i piani della realtà e della doverosità restavano distinti ma non separati.²⁰ L'espedito tecnico non metteva in discussione la saldezza metafisica del contesto. I limiti dell'aspetto finzionistico sono perciò trascurabili e marginali.²¹ Le distinzioni nel tipo di *collegia* (*personalia* o *realia*, *necessaria* o *voluntaria*) – giova sempre ribadire che si tratta di differenziazioni operative e non meramente classificatorie – non solo evidenziano l'analisi e l'approfondimento del fenomeno quanto l'apertura e l'ampiezza di vedute nella considerazione del futuro Pontefice.²² La sistemazione sinibaldiana non intacca insomma la concezione realistico-tradizionale dell'*universitas*. Staccare invece il contenuto giuridico da quello ontologico è stato il passaggio successivo e improprio della pandettistica.²³

Occorre precisare chiaramente che nel diritto romano, nel diritto germanico e nelle origini del diritto medievale non era mancata una specifica attenzione e regolamentazione delle realtà comunitarie: *collegia*, *corpora*, *corporationes*, *universitates*, ecc.²⁴ La soggettività però era colta prevalentemente secondo un principio pluralistico (il concorso e la partecipazione degli agenti nella vita dell'istituzione). A seconda delle circostanze ed evenienze l'insieme di persone veniva considerato come unità o come molteplicità;²⁵ anche là dove vi era un'accentuazione dell'aggregazione sociale a scapito dell'individuo (ad es. nei popoli germanici), mancava la persistenza dell'imputazione dei rapporti giuridici ad un unico centro d'interessi e la rappresentanza organica dell'ente. La *persona ficta et rapraesentata* di matrice canonica si fece quindi strada nella decretalistica e nella riflessione secolare, senza ancora giungere ad una compiuta teorizzazione e a una completa disgiunzione dai singoli componenti. Il diritto comune accolse dunque il dualismo (senza contrapposizione) tra aspetto naturalistico e giuridico.

La cesura con l'impianto metafisico e scolastico soggiacente al pensiero

²⁰ Cfr. *supra* nt. 14.

²¹ Cfr. A. ROTA, *Apporti di glossatori civilisti alla dottrina della persona giuridica. La responsabilità penale dell'ente collegiale nell'età intermedia*, «Apollinaris», 63 (1990), p. 135.

²² Nei *collegia personalia* la liceità della causa era sufficiente a legittimare il collegio senza richiedere l'approvazione dell'autorità. Non si registra quell'accentramento e autoritarismo che il successivo statalismo giuridico imporrà (cfr. I. BIROCCHI, *Persona giuridica nel diritto medioevale e moderno*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, XIII, Torino 1995, pp. 411-416).

²³ Cfr. A. HANIG, *Innozenz IV, Vater der Fiktionstheorie?*, «Oesterreichisches Archiv für Kirchenrecht», 3 (1952), pp. 177-213 (spec. pp. 187-188); Id., *Das ontologische Wesen moralischer Personen nach dem «Codex iuris canonici»*. *Die Relationstheorie und CJC*, «Ephemerides iuris canonici», 4 (1948), pp. 193-247.

²⁴ Cfr. BIROCCHI, *Persona giuridica...*, pp. 408-411; R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, Torino 1968.

²⁵ L'approccio pragmatico favoriva la possibile differenziazione e dissociazione del singolo dal corpo sociale. Lo stesso Sinibaldo, riferendosi alle *universitates*, chiariva che: «nomina sunt iuris et non personarum» (c.52 X.5.39).

medievale fu segnata dalla svolta immanentistica dell'epoca moderna. La separazione della nozione di persona dall'uomo doveva giocare un ruolo importante nell'ermeneutica del dato. L'emergente prospettiva economica e politica giunse a intaccare l'originaria univocità ontologica dell'individuo ed esaltò la coincidenza della personalità con la soggettività giuridica. La *persona civilis* hobbesiana ridusse esplicitamente la stessa nozione di personalità ad un concetto eminentemente giuridico.²⁶ L'accentuazione dell'aspetto pubblicistico, perdendo di vista la lungimiranza della concezione sinibaldiana, condusse anche all'accentramento e all'autoritarismo. L'assorbimento della personalità giuridica nello Stato è allora lo sbocco della deriva idealistica kantiana ed hegeliana. L'impostazione giusnaturalistica suggellò peraltro lo stacco tra realtà e pensiero, tra materia e forma. La personalità morale e la relativa teoria, che non poca influenza esercitò nella codificazione piano-benedettina,²⁷ ricondusse all'unico ambito etico, disgiungendolo espressamente dalla sfera biologica (gli enti morali venivano contrapposti a quelli fisici), ogni titolarità di diritto (semplice o composita²⁸). In questo contesto maturò la nozione dell'ente collettivo come pura creazione intellettuale e legale. L'artificialità della costruzione concettuale aveva perso ogni connotato o fondamento naturalistico. Nella concezione di Savigny e von Gierke (solo per citare alcuni autorevoli esponenti della pandettistica tedesca) la personalità era ricondotta al soggetto di diritto "creato" artificialmente dall'ordinamento e abilitato ad operare nelle relazioni giuridiche (ridotte per lo più al campo patrimoniale), centrale appariva il ruolo della volontà e l'inquadramento formale dell'ente. Tale impostazione è stata paradossalmente qualificata come teoria della realtà o della verità metafisica della persona giuridica.²⁹

Com'è evidente, nel percorso sommariamente tratteggiato *la nozione di persona è stata alterata e sfigurata*. L'associazione di Sinibaldo a Savigny, pur autorevolmente sostenuta in passato,³⁰ è quantomai ingannevole e fuorvian-

²⁶ Cfr. T. HOBBS, *Elementi di filosofia. Il corpo - L'uomo* (a cura di A. Negri), Torino 1986, pp. 629-631.

²⁷ Il CIC 17 recepisce largamente la *persona moralis* di derivazione giusnaturalistica. Con un esasperato tecnicismo quel codice qualificava come *personae* molti uffici o istituti: *persona Apostolicae Sedis*, *persona seminarii*, *persona dioecesis*, *persona paroeciae*, cfr. anche G. LO CASTRO, *Persona giuridica nel diritto canonico, Digesto delle discipline privatistiche*, XIII, Torino 1995, p. 421.

²⁸ Tanto l'individuo tanto l'ente associativo s'inquadravano nella categoria della *persona moralis*.

²⁹ Cfr. in merito G. LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 1985, pp. 119-125, 135-142.

³⁰ Cfr. l'opera del Ruffini (*supra* nt. 17), ma anche le tesi di O. von Gierke (*Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche. Contributo allo studio della sistematica del diritto*, Torino 1943, pp. 135-160), per qualche rilievo critico: CAMPITELLI, *Cum collegium...*, pp. 125-126.

te. La base ontologica supposta e irrinunciabile nella speculazione medievale è stata soppiantata dal formalismo e logicismo legale. L'antica *persona ficta* è stata perciò snaturata e svuotata di contenuto. La dissociazione tra metafisica e scienza giuridica si è rivelata quantomai pernicioso e insidioso. Nell'uso della nozione di *persona iuridica* non si può dunque ignorare il sistema di pensiero che l'ha generata e i rischi che comporta.

3. LA RICEZIONE CODICIALE DELLE CATEGORIE CIVILISTICHE

La formalizzazione della soggettività giuridica è in larga parte estranea alla tradizione ecclesiale. La scienza canonica classica non aveva elaborato una sistemazione teorica e normativa dell'imputazione unitaria di diritti e di obblighi collettivi. La progressiva configurazione classificatoria del sistema (emblematico è il passaggio dalla personalità morale del codice del 1917 a quella giuridica del codice del 1983) più che un'acquisizione endogena appare come un *appiattimento secolaristico* e *lato sensu* patrimonialistico del modello vigente.³¹ La fissazione di un quadro chiaro e unitario di riferimento chiaramente ha il vantaggio della razionalità e organicità della regolamentazione. La ricezione della figura della persona giuridica tuttavia non pare indolore: oltre a ingenerare equivoci di natura concettuale, comporta il non troppo recondito rischio di una concezione autoritaria e accentratrice dei fenomeni associativi (visione concessiva della soggettività³²).

Il *codice giovanneo-paolino* ha compiuto un indubbio affinamento e perfezionamento tecnico del disposto, ha cercato di correggere l'exasperato formalismo definitorio e l'impronta autoritaristica del sistema, ma *ha* anche *enfaticizzato la portata della nozione*.³³ Com'è noto, le direttive portanti della riforma sono state la depurazione della denominazione e la promozione dell'autonoma privata. L'anacronistica persistenza del can. 100 § 1 CIC 17 (can. 113 § 1 CIC 83) è indicativa peraltro della resistenza al superamento dell'imperfetto schema apologetico e dell'implicita accettazione della logica concessiva *ex auctoritate ecclesiastica* della personalità.³⁴ Mentre nel codi-

³¹ «Più di un dubbio abbiamo avanzato, nei primi paragrafi di questo capitolo, circa la correttezza metodologica di un'impostazione che assume acriticamente problemi, e categorie concettuali volte a risolverli, da contesti culturali estranei alla tradizione giuridica canonica» (Lo CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti...*, p. 142).

³² Rileva ad es. A. Gauthier: «La concessione della personalità giuridica. Anche qui il Codice ha provato di non entrare troppo nelle questioni dottrinali, ma la filosofia soggiacente ha lasciato delle tracce nel testo» (*Le persone giuridiche nel Codice del 1983*, «Angelicum», 69 [1992], p. 113).

³³ Si potrebbe dire provocatoriamente che diminuisce il ricorso alla logica della personalità ma aumenta il rilievo sistematico della figura.

³⁴ Cfr. D. ALBORNOZ, *La nozione di personalità morale della Chiesa cattolica nel Codice di Diritto Canonico*, «Salesianum», [I] 70 (2008), pp. 423-461, [II] 71 (2009), pp. 79-110.

ce piano-benedettino la personalità emergeva nell'intitolazione del Libro II senza esplicitare l'autonoma valenza classificatoria della personalità morale, pur richiamata ripetutamente – e non sempre in maniera pertinente – nel corpo della trattazione in riferimento a singoli uffici (ad es. in riferimento al parroco, al Romano Pontefice), nel CIC vigente la personalità giuridica funge da elemento sistematico di immediato rilievo.³⁵ La regolamentazione, com'è noto, ha innovato abbastanza significativamente la precedente disciplina. L'impianto normativo sembra tra l'altro indebitamente supporre che l'attribuzione di personalità esaurisca il fenomeno della soggettività (circostanza smentita dalla legittimità di soggetti non personificati³⁶). La formulazione del disposto del can. 113 § 2 si richiama insomma alla teoria della realtà: «subiecta scilicet in iure canonico obligationum et iurium quae ipsarum indoli congruunt».³⁷ Il riferimento all'indole o natura propria è subordinata alla strumentalità del conferimento (la realtà voluta dal legislatore³⁸). Il Codificatore in definitiva non solo ha dato ingresso alla categoria civilistica ma ha recepito la logica binaria (e in parte positivistica) di stampo secolare.

Il CCEO, dal canto suo, ha una conformazione meno sistematica e definitiva rispetto al CIC. Il disposto del can. 920 ha opportunamente eliminato l'infelice riferimento alla personalità morale *ex ordinatione divina* della Chiesa e della Sede Apostolica, ma non ha mutato il contenuto dell'espressione: «soggetti nel diritto canonico di diritti e di doveri che corrispondono alla loro indole». *Ad mentem Legislatoris* resta dunque adombrata l'identità tra personalità e soggettività giuridica.³⁹ La personalità giuridica appare ridimensionata nella sua portata ed estensione ma non nella consistenza strutturale e ordinamentale. L'attenuazione dell'iniziativa privata esalta peraltro il processo autoritaristico di creazione.⁴⁰ L'attribuzione della qualifica formale prevale sul riconoscimento della realtà aggregativa.

Lo scarsissimo ricorso alla nozione nella legislazione dimostra peraltro la "sovrastrutturalità" della figura e la carente pregnanza della qualifica.⁴¹ Gli enti o i centri di imputazione sovraperсонали canonici assumono insomma

³⁵ Lib. I, Tit. VI. Le persone fisiche e giuridiche, Cap. II. Le persone giuridiche. La nuova dizione inoltre è più presente nel dettato codiciale rispetto al passato (72 volte).

³⁶ Cfr. can 310.

³⁷ È molto indicativa della *ratio* adottata la stessa impostazione della disposizione: «Nella Chiesa, oltre alle persone fisiche, ci sono anche le persone giuridiche, ...».

³⁸ Cfr. L. NAVARRO, *Considerazioni riguardo al ruolo della personalità giuridica nell'ordinamento canonico*, in *Escritos en honor de Javier Hervada (Ius Canonicum 1999)*, pp. 129-131.

³⁹ Il Tit. XIX. *De personis et de actis iuridicis* nel Cap. I non si discosta dalla sistematica latina, cfr. anche P.V. PINTO, *Commento cc. 920-921*, in ID. (a cura di), *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, Città del Vaticano 2001, pp.790-791.

⁴⁰ Com'è noto, nel CCEO non esistono persone giuridiche private.

⁴¹ L'unico riferimento presente ad es. nella cost. ap. *Pastor bonus* è relativo alla rappresentanza processuale (art. 129 § 1) e conferma la strumentalità dell'accezione del termine.

caratterizzazioni specifiche e ben definite *in Ecclesia* più che *in ordine iuridico positivo*. Ciò non significa affatto indifferenza o poca rilevanza dei fenomeni aggregativi o esponenziali nel popolo di Dio, la *conspiratio ad unum* della *communio fidelium* esalta anzi l'istanza collettiva e la condivisione di mezzi e di fini.⁴² La dottrina della personalità resta comunque una risorsa tecnica per l'applicazione di una disciplina unitaria ed un connotato estrinseco alla scienza canonica.

L'introduzione delle persone morali o giuridiche, benché abbastanza recente, ha ricevuto una certa attenzione nella dottrina più risalente (fine '800 inizio '900). Lo Castro ha descritto con molto acume le *posizioni dei diversi autori*.⁴³ L'insigne studioso, senza sottacere l'originalità e particolarità di ciascuno, ha sintetizzato la speculazione della canonistica nelle teorie "finzionistica" (Stutz e Toso), "realista" (il 'secondo' Vermeersch, Wernz-Vidal, Michiels) ed "eclettica" (Hanig, Lammeyer, Gillet), con la netta prevalenza della tesi della realtà o della verità.⁴⁴ Il *vulnus* delle sistemazioni menzionate consiste però nell'ignorare le motivazioni e le giustificazioni sottese alla dottrina secolare della soggettività e nell'assumere l'approccio logico-formale giusnaturalistico-razionalistico anziché quello ontologico e metafisico classico. La precedente discussione sulla "natura" delle persone morali si è poi spostata nel postconcilio e, soprattutto, con l'emanazione del codice vigente sui problemi classificatori e disciplinari. L'esegesi e la spiegazione del sistema raramente affrontano la questione fondamentale. Anche le riserve palesate in genere non investono la ragion d'essere della costruzione normativa.⁴⁵ Il semplice ridimensionamento strumentale o tecnico-funzionale non ci paiono tuttavia risolutori e appaganti concettualmente e praticamente.

4. LE CARENZE E L'AMBIGUITÀ DEL RIFERIMENTO PERSONALISTICO

Al di là dell'insidiosità ed equivocità dei presupposti ideologici del modello secolare, l'espressione stessa "persona giuridica" appare *confusa e inadeguata*.

⁴² Non è casuale che le prime formulazioni siano nate in ambito canonico. Rilevando la peculiarità del modello ecclesiale, Ruffini poteva affermare con una certa confusione mentale: «Soggetto normale di diritti non è qui pertanto la persona naturale ma la fittizia» (*supra* nt. 17).

⁴³ LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti...*, pp. 116-142; cfr. pure con un inquadramento minimamente diverso P. TOCANEL, *Il concetto di persona giuridica collegiale presso la canonistica moderna*, «Apollinaris», 93 (1990), pp. 164-167.

⁴⁴ La denominazione risulta equivoca perché dà consistenza ad una mera costruzione concettuale.

⁴⁵ Lombardía (*Lezioni...*, pp. 187-193) e Navarro (*Considerazioni...*, pp. 137-138) ad es. parlano di figura o soluzione tecnica, preoccupandosi più del regime e della garanzia della liberalità del sistema che della logica formale adottata dal Legislatore.

Entrambi i termini della dizione risultano impropri e insufficienti. La denominazione di *persona* è erronea e ingannevole.⁴⁶ La qualificazione *giuridica* non è specificante dell'ipotesi. Tale locuzione insomma risulta infelice e inadatta: né descrive correttamente il fenomeno, né lo circoscrive.

In seguito esamineremo le riserve di ordine logico e semantico, giova però precisare che il problema non è tanto nominale e convenzionale quanto concettuale e contenutistico. L'idea di un genere unitario (specificato fisicamente o giuridicamente) è equivoca e sviante perché confonde il fondamento ontologico con la relazionalità obbligatoria e suppone l'artificialità ed eteronimia della creazione della soggettività. La giustificazione teorica della sistemazione normativa non a caso viene sovente rapportata alla *teoria dell'astrazione*.⁴⁷ Riteniamo convenga coltivare invece un approccio giusrealista che non faccia della metafisica una mera esercitazione formale.

4. 1. *Un'applicazione impropria e fuorviante*

Illustrando la problematica terminologica (*problemata terminologiae*) Coccopalmerio rilevava l'inanità della pretesa qualificatoria assunta dagli schemi della nuova codificazione: «Hoc praeciso sensu, etiam personae *physicae* appellari possent, et quidem deberent, personae *iuridicae*. Verum adhuc probe notetur: conceptus subiecti obligationum et iurium uti talis ab ordinamento recogniti iam continetur in ipsa voce "personae" (cf. can. 87 C.I.C.: "persona, cum ... officiis et iuribus"). Hoc proinde sensu denominatio "persona iuridica" est *clare repetitio*: non datur persona nisi iuridica, persona est subiectum iuridicum». ⁴⁸ La critica al progetto non si limitava però all'aspetto nominale, affrontava soprattutto la questione sostanziale (*problemata substantiae*). L'Autore esprimeva severe riserve sulla distinzione e, a maggior ragione, sull'esclusione dalla categoria legale (persona giuridica) delle persone morali ed esprimeva sentiti timori sul fatto che l'intenzionale limitazione dell'ambito della personalità al riconoscimento ordinamentale rispondesse ad un'impostazione velatamente positivista («*conceptionem tendentialiter*

⁴⁶ L'ente collettivo non è una persona ma un insieme di persone. La formulazione del can. 115 § 1 svela l'effettiva consistenza dell'ente: persona è sempre e soltanto l'individuo componente l'aggregazione.

⁴⁷ È abbastanza espressiva di quest'impostazione la definizione del Michiels di *entia idealia seu rationis, cum fundamento in re* (*Principia generalia de personis in Ecclesia*, Parisiis-Tornaci-Romae 1955, pp. 549-564). Anche Tocanel aderisce a quest'ordine di idee: «La teoria dell'astrazione sembra più conforme alla tesi fondamentale della filosofia cristiana circa la formazione dei concetti universali, che non sono enti fittizi, ma vengono estratti dalle cose reali» (*Persona giuridica collegiale...*, p. 167). Ci sembra però improprio individuare un autonomo soggetto ontologico della personalità giuridica come fanno questi autori.

⁴⁸ COCCOPALMERIO, *De persona iuridica...*, pp. 388-389 (il riferimento infratestuale riporta la formulazione del can. 87 del CIC 17).

positivisticam»).⁴⁹ La nozione di persona giuridica veniva insomma ritenuta inadeguata tanto per l'effettiva valenza classificatoria quanto per la strutturazione del disposto, invocando soprattutto il rispetto del diritto di associazione dei fedeli auspicato dal Concilio.

Cocopalmerio rilevava già in fase redazionale una certa incongruenza tra la *ratio* e l'ispirazione della riforma legislativa e il contenuto della regolamentazione. Le obiezioni però, come ricordato, non mutarono troppo l'impianto del provvedimento. In merito all'analisi succintamente riportata spicca la sensibilità per la promozione del fenomeno associativo e la lucida individuazione del possibile contrasto tra idealità e prassi nella previsione del sistema canonico;⁵⁰ non convince invece l'opzione a suo tempo proposta (usare la qualifica normativa di persone morali o non-fisiche) e soprattutto una concezione non avulsa dalla teoria della soggettività. Il noto canonista non esce troppo dalla logica dell'attribuzione *ex auctoritate* della personalità («*agnitio Ecclesiae exigitur*»). Risulta ricercata e un po' formale la distinzione tra esistenza ed efficacia della titolarità giuridica.⁵¹ L'analisi non sembra ad esempio minare i presupposti della formulazione del can. 87 allora vigente.⁵² Lo svolgimento dell'argomentazione dimostra peraltro quanto all'epoca la convinzione della necessità del controllo sociale e l'irrinunciabilità del ricorso al modello antropomorfo per l'imputazione unitaria delle relazioni giuridiche fosse radicato anche nelle menti più aperte.

La *nozione di persona* ci pare invero *intrinsecamente inadeguata* ad indicare un insieme organizzato di individui. La concezione di Boezio (*individua substantia rationalis naturae*), ben nota ai pensatori medievali, suppone appunto il riferimento singolare e sostanziale del concetto. La specifica acquisizione semantica dell'espressione coincide in larga parte con l'approfondimento teologico.⁵³ La penetrazione faticosamente raggiunta comunque illumina

⁴⁹ *Ibid.*, p. 399.

⁵⁰ L'accentramento e l'autoritarismo disciplinare contrasterebbero con la liberalità e il pluralismo a livello teorico. Lo Castro, commentando i presupposti teorici della codificazione precedente, non del tutto mutati nell'impianto vigente, rilevava una certa incongruenza dottrinale: «Fu pertanto difesa, ad un tempo, una concezione autoritaria e accentratrice dell'ordinamento ecclesiale, che subordinava al volere dell'autorità l'esistenza delle persone giuridiche e l'intero fenomeno della soggettività giuridica, e una visione pluralistica e liberale dell'organizzazione statale, per favorire l'esplicazione della *libertas Ecclesiae* nella specifica materia» (*Persona giuridica nel diritto canonico*, p. 421).

⁵¹ Si introduce un indebito stacco tra il piano ontologico e quello deontologico.

⁵² «Baptismate homo constituitur in Ecclesia Christi persona cum omnibus christianorum iuribus et officiis, nisi, ad iura quod attinet, obstat obex, ecclesiasticae communionis vinculum impediens, vel lata ab Ecclesia censura».

⁵³ Cfr. G. MASPERO, *Uno perché Trino. Breve introduzione al trattato su Dio*, Siena 2011, pp. 88-100.

pure la portata della dignità umana.⁵⁴ L'immagine divina presente nella creatura è indissociabile dunque dall'eccellenza di essere e dalla titolarità essenziale di diritti.⁵⁵ Nonostante l'etimologia del termine,⁵⁶ la personalità non può essere una maschera o uno schermo per interpretare o conformare la realtà, implica il riconoscimento della dignità dell'essere intelligente. Il *nomen iuris* allora non è che l'espressione di uno stato ontologico del soggetto non estrapolabile o fruibile da parte del legislatore. La supposizione della *persona ficta* intendeva appunto stabilire un parallelismo disciplinare ma non individuare e, ancor meno, creare un'effettiva omogeneità sostanziale. La nozione classica di *universitas personarum* d'altronde disgiunge espressamente i singoli componenti dalla considerazione della totalità dei rappresentati.⁵⁷ La dottrina moderna della personalità si fonda sull'inversione tra rilevanza giuridica e consistenza metafisica.⁵⁸ Il supporto della supposta 'teoria realista' della persona giuridica risiede nella *confusione tra il piano logico o deontologico e quello ontologico*.

Orbene a noi pare che in ambito umano il termine persona sia univoco e non ambiguo: significa unicamente la partecipazione dell'atto di essere nella creatura razionale. La *presunta giuridificazione* del concetto è insidiosa e perniciosa perché introduce una *dissociazione tra essere e dover essere*. L'equiparazione formale tra realtà diverse falsa insomma la determinazione dell'*ipsa res iusta*. La soggettività di diritti è implicita e intrinseca all'essere umano, ma la relazionalità giuridica non è in grado di forgiare una doverosità originaria e autosufficiente. La persona in pratica è sempre giuridica (*non datur persona nisi iuridica*), l'ente giuridico però non è necessariamente persona, anche se si fonda nondimeno sull'elemento personale.⁵⁹ L'applicazione metaforica (*persona ficta*) e, ancor più, quella reale (*subiectum ideale*⁶⁰) della personalità

⁵⁴ L'affermazione conciliare: «In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. (...) Cristo ... svela anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione» (GS 22) ha più pregnanza di quanto sembri. Non a caso al di fuori dell'ambito cristiano si stenta a trovare un riconoscimento pieno della personalità umana.

⁵⁵ A proposito dell'estensione della dignità cfr. J. HERVADA, *La dignidad y la libertad de los hijos de Dios*, in ID., *Vetera et nova. Cuestiones de derecho Caónico y afines (1958-2004)*, Pamplona 2005, pp. 747-752.

⁵⁶ Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Persona_%28filosofia%29#Etimologia.

⁵⁷ Le persone rappresentano solo la specificazione della natura o logica dell'insieme. La somma o la sintesi degli interessi delle persone coinvolte comunque non dà luogo a una persona diversa e distinta. Le persone procreano altri esseri umani e costituiscono società o associazioni, ma non creano certo improbabili tecno-persone.

⁵⁸ Lo statuto ontologico della persona è fonte di giuridicità e non viceversa.

⁵⁹ La persona nella sfera sociale ha sempre rilievo giuridico, ma il giuridico non implica l'attribuzione di una consistenza irrealistica.

⁶⁰ Cfr. F.X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, Romae 1943, pp. 29-44. A nostro giudizio, come vedremo tra poco, sarebbe meglio parlare di teoria idealista piuttosto che realista.

tradiscono in definitiva uno stravolgimento dell'ordine giuridico, il presupposto diviene conseguenza della formalità scientifica coltivata.

4. 2. *L'equivocità della concezione volontaristica della giuridicità*

Il dato più critico relativo alla concettualizzazione della persona giuridica riguarda comunque l'accezione di giuridicità assunta: non preoccupa tanto l'infelice o equivoca dizione quanto l'*ideologia sottostante alla costruzione* (soprattutto in ambito civilistico). La scienza canonica, in modo particolare a cavallo tra ottocento e novecento, ha cercato di giustificare e difendere la rispondenza e validità delle proprie categorie, senza però discostarsi troppo dai presupposti della *teoria generale secolare*. Sembra quasi paradossale che la dottrina maggioritaria venga conosciuta come tesi della realtà o della verità metafisica della personalità quando contrasta con i più elementari principi del realismo metafisico. Il supposto realismo ci pare invero un *idealismo mascherato*: l'idea o il pensiero infatti conforma e modula la realtà. La logica formale scolastica (la distinzione tra *entia realia* e *rationalia*) non basta insomma a individuare la consistenza dell'ente.⁶¹ La debolezza dell'argomentazione emerge soprattutto quando attraverso l'adozione della categoria della personalità morale si intendono disgiungere i fenomeni sostanziali "naturali" dalle realtà formali "positive".⁶² Si palesa allora l'accentuazione convenzionale e autoritativa del centro di imputazione.

Il limite principale consiste nel fatto che la giuridicità immanentistica ha la pretesa di assorbire l'essenza del fenomeno (identificando soggettività e personalità). Nell'accentuazione politico-economica moderna la *persona civilis* è diventato quasi prototipo e modello di umanità, la cultura in pratica finisce col soppiantare il dato naturale. La soggettività di diritto viene ricondotta così alla capacità di volere e di disporre. Lo spiccato *volontarismo* del sistema mercantilistico esalta al contempo l'individualismo e il centralismo statale. La volontà del singolo diviene espressione di libertà e di potere nella sfera sociale.⁶³ L'accentramento pubblicistico induce peraltro a selezionare e vagliare gli interessi collettivi: decisiva è la conformità con il modello e la procedura stabiliti. La formalità e legittimità dell'ente prevale sulla natura e sull'autonomia del supposto. L'*universitas* non è più il riconoscimen-

⁶¹ In *rerum natura* esistono le persone associate e le attività collettive ma non un soggetto astratto e artificiale.

⁶² La *mens* dei codificatori risulta abbastanza chiara dal motivo dell'originaria esclusione dell'attuale can. 113 § 1: «Haec Ecclesiae, sicut et Societatis civilis, personalitas proprie iuridica non est, cum sibismetipsis concedere non valent qualitatem quam ipsa haec concessio supponit» («Communicationes», 9 [1977], p. 240), cfr. anche GAUTHIER, *Le persone giuridiche...*, pp. 108-114.

⁶³ La concezione illuministica riportò in auge la teoria della *persona ficta* ma su altre basi (cfr. BIROCCHI, *Persona giuridica...*, pp. 419-420).

to dell'unitarietà di un complesso di relazioni, diviene l'attribuzione di una specifica qualifica esteriore e astratta.⁶⁴ Il complesso, così come la singola persona, sarebbe insomma giuridico nella misura in cui risponde ai requisiti fissati dal legislatore.

L'ambito canonico, come ripetutamente ricordato, non è rimasto insensibile a questo scivolamento dalla persona, al soggetto, alla capacità riflessa nella prospettiva ordinamentale secolare. Il ruolo dell'autorità nella *mens* del Codificatore diviene non a caso caratterizzante nella conformazione dell'istituto. Il riduzionismo intervenuto è abbastanza evidente nella stessa motivazione proposta dai redattori del nuovo codice: «In priore Codice, a. 1917, vocabantur personae morale. Rectius autem vocantur personae iuridicae, quia revera in ordine iuridico positivo Ecclesiae uti subiecta obligationum et iurium canonicorum constituuntur».⁶⁵ Il riferimento all'ordine giuridico-positivo e l'attribuzione autoritativa di soggettività paiono dunque elementi integranti la figura normativa. Ci siamo già soffermati sui rischi e le insufficienze impliciti nell'equiparazione della personalità alla soggettività, conviene esaminare brevemente anche l'aspetto autoritativo. La pretesa creazione o costituzione delle persone tradisce una visione manipolativa e tecnocratica del dover essere. Coccopalmerio già rilevava che la creazione del diritto da parte della società anziché delle persone denota un approccio larvatamente positivistico e attribuiva una funzione dichiarativa e non costitutivo all'*agnitio Ecclesiae*. Al di là dell'eccessiva rilevanza data dall'Autore all'approvazione *ab auctoritate*, ci pare che l'idea stessa di *creatio iuris* denoti una visione antropocentrica e funzionalistica del fenomeno sociale.⁶⁶ La capacità di creare soggettività cui si rapporterebbe il diritto di associazione è il tipico portato della concezione razionalistica, ove lo schema legale è frutto della costruzione intellettuale. Sta di fatto che in buona parte della dottrina e dei commentatori l'atto previo dell'autorità è assunto come elemento *sine qua non* della legittimità dell'ente collettivo nella Chiesa. La concezione concessiva e abilitativa da parte della gerarchia dell'agire in comune menoma l'originarietà e pregnanza della *condicio communionis et libertatis* dei fedeli.⁶⁷ Il conferimento di personalità diviene così lo strumento attuativo o direttivo della volontà del superiore. È inutile rilevare che ogni indebita

⁶⁴ Lo Castro parla insistentemente di una capacità generale, astratta, assoluta, preventiva ad indicare il processo di astrazione concettuale intervenuto (*Il soggetto e i suoi diritti...*, pp. 159-171).

⁶⁵ «Communicationes», 9 (1977), p. 240.

⁶⁶ In questo senso non ci pare rispondente l'aforisma '*personae creant personam*' riportato da Coccopalmerio (*De persona iuridica...*, p. 395) con cui si giustifica il diritto di associazione. In una visione profondamente giusrealista C.J. Errázuriz M., riferendosi all'aspetto dinamico, parla più propriamente di configurazione del fenomeno giuridico (*Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, pp. 213-240).

⁶⁷ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, pp. 110-131.

accentuazione dell'aspetto volontaristico conduce ad una deriva di tipo soggettivistico.

La *teoria della persona giuridica* a ben vedere recepisce la deviazione del soggetto dal suo orizzonte ontologico e della giuridicità dall'oggettività e naturalità del presupposto.⁶⁸

5. LA SPECIFICITÀ DEGLI ENTI TRANSPERSONALI «IN ECCLESIA»

Al di là della fallacia e insidiosità appena rilevata, il concetto di persona giuridica è *poco espressivo e qualificante*. L'emulazione della speculazione giuridica secolare non conduce certo ad un'adeguata penetrazione del *mysterium Ecclesiae*, porta all'appiattimento e all'uniformazione logica del modello. La dottrina più sagace ha rilevato almeno un paio di limiti evidenti nella ricezione codiciale della teorizzazione civilistica: un *cedimento alla logica patrimonialistica secolare* e la *sminuente equiparazione normativa* delle diverse realtà canoniche.

L'elaborazione storica della persona giuridica, come abbiamo già accennato, risponde principalmente alle crescenti esigenze commerciali e integra la capacità patrimoniale sopraindividuale. Lo stato di diritto liberale, che è stato il terreno di coltura della teoria degli enti morali, era impostato appunto sull'aver e sulla proprietà. Il maggiore, se non unico, ambito di effettiva incidenza della nozione nel sistema ecclesiastico è proprio quello patrimoniale.⁶⁹ Senza sminuire l'importanza dei beni temporali nella missione della Chiesa, la "patrimonializzazione" dell'apparato normativo costituisce un deprecabile impoverimento della natura e della valenza dello *ius canonicum*.⁷⁰ L'adozione o sussunzione di una categoria implicitamente economicistica non aiuta quindi a chiarire le peculiarità della giuridicità ecclesiale. Errázuriz parla appunto di «*essenziale connessione tra personalità giuridica e questioni patrimoniali*»⁷¹ e riserva esplicitamente e programmaticamente ogni relativa considerazione all'ambito patrimoniale piuttosto che ai soggetti ecclesiali di diritto.⁷²

⁶⁸ Nel diritto nella Chiesa si dovrebbe a rigore parlare di un presupposto soprannaturale che però non nega o contraddice quello naturale.

⁶⁹ P. Lombardía ha ben illustrato la prevalenza, se non l'esclusività, della funzione patrimonialistica della figura (*Persona jurídica pública y privada en el ordenamiento canónico*, «Apolinaris», 93 [1990], pp. 144-147), anche A. M. Punzi Nicolò rileva la spiccata valenza patrimoniale dell'istituto (*Persone giuridiche. II. Diritto canonico*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, xxvi, Roma 1991, p. 2).

⁷⁰ È stata aspramente e giustamente criticata in dottrina la scelta del CIC del 1917 di ricomprendere nel Lib. III. *De rebus*, accanto ai beni temporali, il culto e il magistero. La giustizia nella Chiesa si riferisce principalmente alla dimensione giuridica dei beni salvifici.

⁷¹ Cfr. *Corso fondamentale...*, p. 362.

⁷² «Tuttavia, a nostro parere non si può estendere tale tecnica all'insieme dell'attività istitu-

L'applicazione di una tecnica classificatoria formale e astratta conduce anche all'*incongruente accostamento e livellamento delle disparate fattispecie* ricomprese nell'unica specie. La personalità giuridica è una nozione sintetica e complessiva, ma proprio perciò omologante e semplificante. L'unico conclamato risultato pratico della qualifica (l'autonomia patrimoniale del soggetto) non riesce minimamente ad esprimere il principio di aggregazione dell'insieme. La portata riduttiva dell'accezione è allora sminuente della varietà dei soggetti ecclesiali e assimila in maniera improbabile e poco convincente enti necessari e primari ed enti volontari ed eventuali.⁷³ L'applicazione dell'espressione alla Chiesa nel suo complesso non solo ha ingenerato critiche e manifestato evidenti limiti,⁷⁴ ma si presenta molto incerta e problematica da un punto di vista costituzionale.⁷⁵

La spiccata valenza pubblicistica e comunitaria del popolo di Dio dà particolare rilievo ai fenomeni aggregativi,⁷⁶ basti solo pensare all'influenza della *communio ecclesiarum* nel *mysterium Ecclesiae*.⁷⁷ La specificità e singolarità della *ratio* dei diversi corpi sociali è motivo di dubbia riconducibilità o riferibilità ad un modello unitario. La mutua immanenza tra universale e particolare;⁷⁸ la necessaria incorporazione organica del fedele in una circoscrizione ecclesiastica e l'appartenenza a raggruppamenti di circoscrizioni; l'iniziativa pubblica e privata, complementare e sussidiaria, gerarchica e carismatica, ecc. che sono iscritte nel disegno divino e nella liberalità della *lex gratiae* poco tollerano inquadramenti formali limitanti e restrittivi.⁷⁹ Il pluri-centrismo autonomistico ed esperienziale tradizionale sembra più rispondente e confacente del monismo regolamentare attuale. In tale chiave ci sembra più rispondente non incasellare i soggetti collettivi in uno schema legale predefinito ma cercare di cogliere la fisionomia propria di ciascuno, facendo ricorso ove del caso e nella misura dell'effettiva utilità all'autonomia patrimoniale.

zionale (e anche associativa) della Chiesa, esigendo la personalità canonica per atti che nulla hanno a che fare con l'essere o meno un soggetto autonomo dal punto di vista patrimoniale. Di conseguenza, ci pare preferibile spostare la trattazione sulle persone giuridiche, pubbliche e private, all'ambito dei beni patrimoniali della Chiesa» (*ibid.*, p. 362).

⁷³ «Il secondo negativo corollario della criticata concezione della personalità consiste nell'indebita equiparazione, quanto alla funzione 'ordinatrice' dell'ordinamento da loro svolta, nell'unico concetto di persona-soggetto di diritto, della Chiesa, delle persone fisiche e di tutti gli altri centri di imputazione di effetti giuridici diversi dagli individui singoli» (Lo CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti...*, p. 164). ⁷⁴ Cfr. *supra* § 3.

⁷⁵ Cfr. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, pp. 50-56.

⁷⁶ Cfr. *supra* nt. 42. Nell'ordinamento ecclesiale vi è indubbiamente una prevalenza dell'elemento sociale rispetto a quello individuale.

⁷⁷ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communio notio*, 22.v.1992, nn. 8-9, «AAS», 85 (1993) pp. 842-844.

⁷⁸ Cfr. *ibid.*, nn. 9 e 14, pp. 843-844, 846-847.

⁷⁹ Nella Chiesa occorre sottolineare anche il possibile cumulo di potestà e di giurisdizioni.

Da un punto di vista ermeneutico nella generica categoria degli *enti transpersonali* (che trascendono cioè i singoli individui) sembra fondamentale distinguere le *realtà gerarchiche* da quelle *associative*.⁸⁰ Mentre l'autonomia del fedele non può che costituire entità associative, l'istituzionalità della Chiesa dà luogo a comunità gerarchiche e organi collegiali.⁸¹ Da un altro punto di vista, Lombardía riconduceva le collettività organizzate di persone alla costituzione divina della Chiesa, al diritto di associazione e all'organizzazione giuridica umana.⁸² Particolarmente acuta si rivela anche la distinzione tra enti necessari e fondamentali: la diversa stringenza non incide sull'irrinunciabilità della facoltà di agire collettivamente.⁸³ Sta di fatto che la configurazione di svariati centri d'imputazione di relazioni giuridiche *in Ecclesia* non solo è piuttosto articolata e complessa ma è connessa agli stessi principi costituzionali di uguaglianza, varietà e istituzionalità nella strutturazione e organizzazione del popolo di Dio.⁸⁴ La socialità sovraperonale oltretutto non interessa tanto il profilo giusprivatistico quanto l'assetto generale della comunità salvifica. L'insufficienza della categoria civilistica e patrimonialistica della persona giuridica deriva dall'esigenza di non compromettere con pretese omologanti e semplificanti l'originalità e atipicità del *mysterium Ecclesiae sub specie iuris*.

6. DALLA QUESTIONE NOMINALE A QUELLA SOSTANZIALE

L'analisi compiuta non ha condotto ad una nozione alternativa o suppletiva. Al di là della generica espressione di enti transpersonali o sovrapersonali (gerarchici o meno), si stenta a trovare una dizione chiara ed univoca: «*La soggettività canonica, sia legata alla Chiesa come istituzione che dipendente dall'autonomia dei fedeli, emana dalla stessa realtà della Chiesa come istituzione e da quell'autonomia intraecclesiale dei fedeli, senza necessità di ulteriori qualifiche formali*». ⁸⁵ La sensazione di una certa provvisorietà e insoddisfazione defi-

⁸⁰ La specificazione delle *universitates* ha inteso superare la problematica distinzione tra corporazioni e istituzioni. Interessanti sono i rilievi di A. M. Punzi Nicolò a proposito degli enti di struttura e degli enti di libertà (*Gli enti nell'ordinamento canonico. 1. Gli enti di struttura*, Padova 1983; *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa*, Torino 1999). È significativa tra l'altro l'intitolazione di un paragrafo del primo volume citato: «La visione monistica del fenomeno degli enti ecclesiastici e i suoi limiti. Le classificazioni più frequenti in dottrina e la loro scarsa costruttività» (pp. 113-121).

⁸¹ Cfr. ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale...*, pp. 291-296.

⁸² Cfr. LOMBARDÍA, *Persona jurídica en sentido lato...*, pp. 141-142.

⁸³ «Junto a estos entes, que podríamos calificar de necesarios, habría otros que sólo pueden ser considerados fundamentales en cuanto posibilidades, ya que lo fundamental no es la existencia de los entes en cuanto tales, sino el derecho de constituirlos: ejemplo típico son las asociaciones, ya que la necesidad de su tutela se deriva del derecho personal de asociación, fundado según el Vaticano II, en el mismo Derecho natural» (*ibid.*, 138).

⁸⁴ Cfr. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, pp. 34-40.

⁸⁵ ERRÁZURIZ, *Corso fondamentale...*, p. 362 (il corsivo è dell'A.).

nitoria è in realtà lo scontato esito dell'abbandono di una logica teoretico-formale dogmatica. Non pare si possa costruire una sistemazione degli enti canonici generale e uniformante, si ricadrebbe altrimenti nella moderna teoria della soggettività. La tradizione canonica insegna peraltro che l'enucleazione della spettanza non è stata il frutto di un'operazione astratta ma di un approccio pragmatico e aperto.⁸⁶ La riappropriazione dei contenuti e del metodo dell'impostazione sapienziale classica induce a considerare le *universitates* come una imputazione unitaria di atti e di rapporti.⁸⁷ L'elaborazione della persona giuridica invece, soprattutto nell'accezione accentratrice, ha molto a che vedere con la "creazione del soggetto di diritto" come chiusura di un circolo ermeneutico latamente positivistico.⁸⁸

Già all'epoca, Lombardía distingueva opportunamente la *quaestio substantialis*, la *quaestio technica* e la *quaestio systematica* nell'approccio al tema.⁸⁹ Centrale e decisiva appare dunque la difesa della natura e della libertà dell'azione dei soggetti comunitari. Occorre però chiarire che le nozioni giuridiche adottate e la sistematica seguita non sono puramente funzionali e convenzionali, hanno un non trascurabile ruolo euristico e interpretativo.⁹⁰ La legislazione e la sua gestazione infatti registra ed enfatizza il paradigma scientifico di riferimento. L'ampia discussione in merito alle persone giuridiche evidenzia le incertezze progettuali del quadro normativo e il profondo influsso della mentalità secolare. In questa linea non risulta pienamente soddisfacente e rassicurante considerare l'opzione codiciale come un mero espediente tecnico e circoscriverne la rilevanza alla qualifica formale.⁹¹ Nella scelta normativa sono presenti indirizzi di politica legislativa che condizionano l'ermeneutica del dato: il modello canonico del conferimento di personalità, ancorché abbia cercato di recepire le istanze conciliari, è ancora fortemente legato all'ottica gerarcologica e accentratrice precedente. Nell'uso di concetti e denominazioni impropri resta dunque in ombra la portata educativa e formativa della disciplina ecclesiale. Preme sottolineare che il riconoscimento di

⁸⁶ La problematica applicazione della qualifica tradizionale di 'collegium' alle diocesi e alle parrocchie, sottolineata da Onclin (cfr. GAUTHIER, *Le persone giuridiche...*, pp. 114-115), motivò l'individuazione normativa del genere *universitas personarum*.

⁸⁷ Lo Castro addita come soluzione ermeneutica il passaggio «dalla teoria del soggetto alla teoria dell'atto», considerando l'unitaria regolazione degli atti e delle relazioni più dell'astratta costituzione di un soggetto (*Persona giuridica...*, pp. 420-422; nella stessa linea *Il soggetto e i suoi diritti...*, pp. 65-171).

⁸⁸ L'impostazione deduttiva del diritto soggettivo richiederebbe appunto la predeterminazione di un soggetto e un oggetto per la completezza formale del modello.

⁸⁹ Cfr. LOMBARDÍA, *Persona jurídica en sentido lato...*, pp. 161-162.

⁹⁰ «Deinde, quaestio technica, scilicet: de notionibus illis iuridicis, ad instar instrumentorum technicorum, quae adhibendae sunt ad tuitionem naturae et libertatis talium entium» (*ibid.*).

⁹¹ Cfr. LOMBARDÍA, *Lezioni...*, pp. 182-193; NAVARRO, *Persone e soggetti...*, pp. 12-13.

soggettività non è una forma o una figura, ma una spettanza e appartenenza della *communio fidelium*. Un'ottica autenticamente realista porta appunto a valutare e promuovere il bene solidale e a non confondere il sostrato reale (l'insieme organizzato di persone) con l'idea e l'astrazione legale.

In questa sede non abbiamo affrontato problematiche specifiche della soggettività collettiva canonica (basti pensare agli enti esponenziali di interessi diffusi, ai soggetti senza personalità o alla responsabilità nell'organizzazione ecclesiastica), ma solo l'*ambiguità del concetto di personalità giuridica*. Le perplessità in merito alla denominazione peraltro non si riducono solo ad una contestazione di carattere nominalistico o terminologico ma involgono le premesse e il contenuto della nozione. La parabola compiuta dall'istituto d'altronde ci pare indicativa e rivelatrice dell'evoluzione registrata nel pensiero giuridico moderno. La miglior ricostruzione dei fenomeni comunitari nella Chiesa può risultare dunque un concorso stimolante e provocatorio della *razionalità canonica* all'intera scienza giuridica contro il positivismo, il tecnicismo e l'astrattismo diffusi.⁹²

Il *problema di fondo* è eminentemente *culturale*. Il tema delle persone giuridiche mette a nudo un punto cruciale dell'apporto canonico al dibattito giuridico contemporaneo. L'ottica costitutiva e concessiva della personalità è una forte remora all'affermazione dei presupposti del realismo giuridico. Se nel fronte secolare l'insufficiente percezione della soggettività umana mette a repentaglio il fondamento di tutto il sistema giuridico,⁹³ nell'ambito ecclesiale l'attribuzione di personalità minaccia solo la coerenza e rispondenza dell'apparato. Ciò non di meno, specie in una prospettiva dialogica, comparativistica ed esemplare,⁹⁴ sembra quantomai opportuno superare restrizioni mentali e schemi inadeguati. La pretesa esclusività della personalità morale,⁹⁵ l'equivoca formulazione del can. 96, la stessa usuale dizione "soggetti senza personalità" tradiscono la dipendenza da una concezione erronea e fuorviante di personalità. Alla base della costruzione della persona giuridica c'è, come abbiamo accennato, la teoria del soggetto di diritto e la signoria

⁹² Lo Castro rileva un persistente accentuato tecnicismo e autoritarismo nella stessa impostazione canonica.

⁹³ La legalizzazione del crimine dell'aborto e tutte le manipolazioni sull'essere umano dimostrano la fragilità del presupposto dei sistemi secolari contemporanei (cfr. J. HERRANZ, *Il diritto dell'uomo alla vita*, in ID., *Giustizia e pastorale nella missione della Chiesa*, Milano 2011, pp. 35-70).

⁹⁴ «Ma il compito della Chiesa, e il merito storico di essa, di proclamare e difendere in ogni luogo e in ogni tempo i diritti fondamentali dell'uomo non la esime, anzi la obbliga ad essere davanti al mondo "speculum iustitiae". La Chiesa ha al riguardo una propria e specifica responsabilità» (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 17.II.1979, «AAS», 71 [1979], p. 423).

⁹⁵ «La Chiesa cattolica e la Sede Apostolica sono persone morali in forza della stessa disposizione divina» (can. 113 § 1).

del volere: individualistica prima, autoritaristica e ordinamentale dopo. La priorità del soggetto non è logica o deontologica ma ontologica e sostanziale. Fino a che la scienza canonica non si libererà dai vincoli del tecnicismo secolare e della costituzione autoritativa del fenomeno aggregativo difficilmente potrà contribuire efficacemente alla riscoperta della verità sull'uomo e sul diritto.